



IL RETTORE

D.R. 1026

- VISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98;
- VISTA la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011;
- VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- VISTO l’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”;
- VISTE la delibera del Senato Accademico del 15.11.2014 che ha approvato le modifiche al “Regolamento per la disciplina delle attività dei Tirocini formativi e di orientamento”;
- VISTO il verbale del 18.12.2014 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’approvazione del citato Regolamento;

DECRETA

l’ emanazione del “Regolamento per la disciplina delle attività dei Tirocini formativi e di orientamento.” Il Regolamento, allegato quale parte integrante al presente decreto, trova applicazione a partire dalla data di registrazione del presente decreto, che sarà acquisito nell’apposito registro.

Roma, 12 gennaio 2015

F.to IL RETTORE



Regolamento per la disciplina delle attività dei Tirocini formativi e di orientamento.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

La Sapienza Università di Roma, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” e dal D.M. 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196” e dalle “Linee guida in materia di tirocini” adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 24 gennaio 2013, promuove e sostiene le attività di tirocinio formativo e di orientamento (c.d. extracurricolare) a favore di persone in possesso di un titolo di studio, conseguito da non più di 12 mesi presso questo Ateneo.

Ai tirocini formativi e di orientamento si applica la normativa in vigore nella Regione in cui si svolge il tirocinio e ad essa si rimanda per quanto non previsto dal presente regolamento.

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i tirocini professionalizzanti, teorico-pratici e clinici, comunque denominati ed eventuali altre tipologie di tirocinio diversamente regolamentate da legge.

Art. 2 – Definizioni

Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un'esperienza di orientamento al lavoro finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella transizione università lavoro.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Tirocinio formativo e di orientamento:** il tirocinio finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. E' destinato a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio presso Sapienza da non più di 12 mesi. I tirocini formativi e di orientamento sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96 e ss.mm.;



- **Neolaureati:** coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso Sapienza da non più di 12 mesi;
- **Tirocinanti:** neolaureati a favore dei quali viene attivato il tirocinio.
- **Soggetto Promotore:** l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (d'ora in poi denominata "Sapienza");
- **Tutor del Soggetto Promotore:** il docente che assume la funzione di responsabile didattico-organizzativo delle attività del tirocinante e che monitora l'andamento del tirocinio;
- **Soggetto Ospitante:** Azienda/Ente, sia pubblico che privato, presso il quale si svolge il tirocinio. Il soggetto ospitante può essere localizzato sul territorio nazionale o estero;
- **Tutor del Soggetto Ospitante:** il responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.
- Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
- Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

Art. 3 – Stipula e gestione delle Convenzioni Quadro

I tirocini formativi e di orientamento sono svolti sulla base di apposite Convenzioni Quadro tra l'Università e i soggetti ospitanti e saranno rivolte a tutti i corsi di studio della Sapienza. Lo schema di Convenzione, predisposto a cura dell'Area competente, sarà redatto nel rispetto della normativa vigente nella Regione in cui si svolge il tirocinio.

Art. 4 – Progetti Formativi

Le Facoltà, i Dipartimenti e/o Corsi di studio nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere ed attivare tirocini formativi e di orientamento attraverso specifici progetti formativi fermo restando l'obbligo della stipula di una Convenzione Quadro. Lo schema di Progetto Formativo, predisposto a cura dell'Area competente, sarà redatto nel rispetto della normativa vigente nella Regione in cui si svolge il tirocinio.



Art. 5 – Durata dei tirocini

La durata del tirocinio formativo e di orientamento non può superare i sei mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente nella Regione in cui si svolge il tirocinio.

Art. 6 - Soggetti coinvolti nell'attivazione del Tirocinio

Le Convenzioni Quadro sono stipulate a cura della competente Area e sottoscritte dal Rettore o suo Delegato. I Progetti Formativi sono di competenza delle singole Facoltà o dei Dipartimenti, secondo l'organizzazione adottata da tali strutture.

Art. 7 – Procedure di attivazione tirocini

I tirocini devono essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini sulla piattaforma dedicata, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 22.10.2009.

Art. 8 – Limiti numerici

Ogni azienda o ente può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico:

- a) fino a 5 lavoratori: un tirocinante;
- b) da 6 a 20 lavoratori: due tirocinanti;
- c) oltre i 20 lavoratori: un numero di tirocinanti pari al dieci per cento dei lavoratori.

Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative. Tali limiti si applicano ai tirocini formativi e di orientamento svolti nella Regione Lazio in base alla D.G.R. 199/2013.

Qualora il tirocinio formativo e di orientamento si svolga presso un Soggetto Ospitante con sede fuori del Lazio, si applicheranno le disposizioni vigenti nella Regione di riferimento.

Art. 9 – Pubblicazione Offerte di Tirocinio

Il sistema informatico di gestione dei tirocini abiliterà gli enti/aziende, che stipulano una convenzione con l'Università, a pubblicare le proprie offerte di tirocinio.



Art. 10 – Monitoraggio e Valutazione

Ai fini del controllo e valutazione delle esperienze di tirocinio, il tutor del Soggetto Ospitante ed il tirocinante sono tenuti a compilare questionari e fornire adeguate informazioni per le attività di monitoraggio nel rispetto della normativa vigente.

L'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio provvederà, con cadenza annuale, a presentare al Senato Accademico il relativo Report di monitoraggio.

Art. 11 - Attestazione delle competenze

Al termine del tirocinio l'Università rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati dell'attività svolta, sottoscritta dal tutor universitario, specificando le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo. L'esperienza di tirocinio e le eventuali competenze acquisite devono essere registrate sul libretto formativo del cittadino, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. i) del D.lgs n.276 del 2003. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo. Nelle more dell'attuazione del libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. i) del D.lgs n.276 del 2003, la registrazione viene effettuata da parte dei servizi competenti sulla scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007, ed è aggiornata sulla base delle competenze acquisite e delle attività svolte con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo.

Art. 12 – Indennità di partecipazione

I tirocini formativi e di orientamento prevedono la corresponsione di una indennità di partecipazione a favore del tirocinante, il cui importo e relative modalità di calcolo sono definiti dalla normativa vigente della Regione di svolgimento del tirocinio.

L'indennità di partecipazione è a carico del Soggetto Ospitante.

Qualora il tirocinio sia attivato nell'ambito di accordi o in applicazione di particolari progetti finanziati, l'indennità potrà essere erogata anche dalla Sapienza ovvero da soggetti terzi diversi dal Soggetto Ospitante, per l'intero importo dovuto o in compartecipazione.



Art. 13 – Tirocini attivati con Soggetto Ospitante Sapienza

La Sapienza può configurarsi come Soggetto Ospitante di tirocini nei seguenti casi:

- Tirocinio formativo e di orientamento a favore di neolaureati della Sapienza;
- Tirocinio formativo e di orientamento a favore di neolaureati di altri Atenei;
- Tirocinio curriculare a favore di studenti di altri Atenei.

Le procedure e le modalità di attivazione di tirocini da svolgersi presso la Sapienza sono definite dalla competente Area tramite pubblicazione di “Linee guida”.

Art. 14 – Tirocini attivati al di fuori del territorio nazionale

La Sapienza promuove l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed enti, sia pubblici che privati, localizzati al di fuori del territorio nazionale. A questa tipologia di tirocinio si applicano le disposizioni previste dall’art. 18 della Legge 196/97 e successive modificazioni.

Gli schemi di Convenzione Quadro e di Progetto Formativo, sono redatti in lingua inglese e/o francese.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i tirocini transnazionali realizzati nell’ambito di specifici programmi comunitari o sovranazionali.

Art. 15 – Obblighi in capo ai Soggetti

I Soggetti Ospitanti ed i tirocinanti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalle normative vigenti.

La Sapienza, in qualità di Soggetto Promotore, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi e rispetta gli obblighi previsti dalle normative vigenti.

A tal fine le Facoltà e/o Dipartimenti sono obbligati a comunicare all’ufficio competente dell’ateneo i dati relativi ai tirocini stipulati per l’attivazione delle relative coperture antinfortunistiche e assicurative previste dalla legge.

Art. 16 – Comunicazioni Obbligatorie

Le Facoltà e/o i Dipartimenti sono tenuti a trasmettere alla Regione, strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per il territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali, i dati relativi a ciascun progetto formativo.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Tali comunicazioni obbligatorie saranno conferite nel rispetto delle normative regionali di riferimento.

Art. 17 – Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.